

SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE  
UFFICIO RIFIUTI

**DETERMINAZIONE N. 807**  
**del 21/07/2020**

PROPOSTA N. 899 / 2020

**OGGETTO: MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. DELL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, IN CAPO ALLA SOCIETA' FILMS SPA, CON SEDE OPERATIVA IN VIA MEGOLO, 37 IN COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA (VB).**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- L'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Rifiuti e Bonifiche, giusta la D.D. dell'ex V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015 "Organizzazione del Settore V. Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti" e s.m.i..
- Il Responsabile del procedimento, Ing. Claudio Giannoni, con la collaborazione dell'Istruttore *ad hoc* individuato Ing. Filippo Ferrari, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha ultimato l'iter istruttorio ed ha proposto l'adozione di un provvedimento conclusivo favorevole, trasmettendo tale proposta al Dirigente attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'Ente.
- Nella Proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

**Visto:**

- La L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 34 del 29/06/2020 avente per oggetto "Incarichi di Direzione dell'Ente"
- La D.D. dell'ex V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015 "Organizzazione del Settore V. Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti" e s.m.i..
- La proposta di conclusione del procedimento n. 899 del 20/07/2020, formulata dal Responsabile del procedimento.

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis

del D. Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

1. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
2. Di autorizzare in capo alla Società FILMS S.p.A., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la modifica all'esercizio dell'impianto di messa in riserva rifiuti ubicato in Via Megolo, 37 in Comune di Anzola d'Ossola (VB) e, pertanto, di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la Proposta n. 899 del 20/07/2020, formulata dal Responsabile del Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **AVVERTE**

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

IL DIRIGENTE  
COSTA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA  
SETTORE II  
OPERE PUBBLICHE  
AMBIENTE E GEORISORSE

**Al Dirigente del Settore II  
Sede**

Servizio Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Rifiuti  
telefono 0323 4950239 · fax 0323 4950274  
e-mail: protocollo@cert.provincia.verbania.it

PROPOSTA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

N.	899	DEL	20/07/2020
----	-----	-----	------------

**Oggetto: MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. DELL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, IN CAPO ALLA SOCIETA' FILMS SPA, CON SEDE OPERATIVA IN VIA MEGOLO, 37 IN COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA (VB).**

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

### **Premesso che:**

- Con Determinazione Dirigenziale dell'ex VII Settore della Provincia del VCO n. 218 del 17/01/2013 sono stati autorizzati in capo alla Società Celsia S.p.A. (ora FILMS S.p.A.), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non ubicato in Via Megolo, 37 in Comune di Anzola d'Ossola (VB).
- Con nota dell'ex Settore V della Provincia del VCO prot. n. 14731 del 24/04/2013 sono state accettate le garanzie finanziarie relative all'esercizio dell'impianto in oggetto.
- Con Determinazione Dirigenziale dell'ex Settore V della Provincia del VCO è stata modificata l'autorizzazione rilasciata con la citata D.D. n. 218/2013.
- Con Determinazione Dirigenziale dell'ex Settore V della Provincia del VCO n. 2897 del 24/12/2013, l'autorizzazione sopra richiamata è stata volturata in capo alla Società FILMS S.p.A..
- Con Determinazione Dirigenziale dell'ex Settore V della Provincia del VCO è stata modificata l'autorizzazione rilasciata con la citata D.D. n. 218/2013 e s.m.i..
- Quale istruttore tecnico del procedimento in oggetto è stato individuato l'Ing. Filippo Ferrari.

### **Preso atto che:**

- Con nota del 27/05/2020, ns. prot. n. 8467 del 29/05/2020, la Società FILMS S.p.A. ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione in oggetto.
- Con nota ns. prot. n. 8841 del 05/06/2020 il Servizio scrivente ha comunicato ai Soggetti interessati l'avvio del procedimento relativo all'istanza di cui al precedente punto, fissando in data 10/07/2020 il termine per le amministrazioni coinvolte per rendere le proprie determinazioni relative alla decisione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera c) della L. 241/90 e s.m.i., convocando contestualmente l'eventuale prima seduta della relativa Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lettera d) della L. 241/90 e s.m.i. in data 16/07/2020.
- Con nota del 08/07/2020, ns. prot. n. 11184 del 07/07/2020, la Società FILMS S.p.A. ha trasmesso documentazione integrativa spontanea all'istanza sopra richiamata ns. prot. n. 8467 del 29/05/2020.

**Considerato che**, in esito alla nota ns. prot. n. 8841 del 05/06/2020, è stata redatta la relazione istruttoria interna dell'Ufficio Rifiuti provinciale prot. n. 11417 del 10/07/2020, esprimente parere favorevole con prescrizioni all'approvazione dell'istanza in oggetto.

**Considerati** quindi acquisiti gli atti di assenso, anche implicito, necessari ad adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi.

**Considerato in particolare** quanto definito dal Segretario Generale della Provincia del Verbano Cusio Ossola con nota ns. prot. n. 19442 del 20/04/2012, in cui lo stesso Segretario dà atto ed esplicita che i procedimenti elencati dalla Circolare n. 3/ASC/AMD/SRI prot. n. 3492/DB0500 del 19/03/2012 del Presidente della Giunta della Regione Piemonte sono esclusi dalle competenze dei SUAP e devono essere gestiti, con responsabilità del procedimento di cui alla L. 241/90 e s.m.i., dagli Uffici preposti dell'attuale Settore II della Provincia del V.C.O..

**Visto:**

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..
- La L.R. n. 1 del 10/01/2018.
- La L.R. 44/00 e s.m.i. in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali.
- La L. 241/1990 e s.m.i..
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i..
- Il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 34 del 29/06/2020 avente per oggetto "Incarichi di Direzione dell'Ente"
- La D.D. dell'ex V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015 "Organizzazione del Settore V. Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti" e s.m.i..

Tutto ciò premesso, preso atto e considerato ritiene che sia possibile concludere il procedimento in oggetto e pertanto

**PROPONE**

- 1) Di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi ex art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i. relativa al procedimento in oggetto.
- 2) Di dare atto, in esito a quanto espresso al precedente punto 1) ed a tutti gli aspetti di cui sopra preso atto e considerato, della sussistenza di tutte le condizioni necessarie e vincolanti al fine di concludere con esito positivo il procedimento in oggetto.
- 3) Di modificare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale dell'ex V Settore provinciale n. 218 del 17/01/2013 e s.m.i., in capo alla Società FILMS S.p.A. con sede legale in Via Megolo, 43 ad Anzola d'Ossola (VB), autorizzando la gestione dell'impianto di messa in riserva R13 di rifiuti speciali, pericolosi e non, ubicato in Via Megolo, 37 in Comune di Anzola d'Ossola (VB) come richiesto dalla stessa Società con l'istanza acquisita con ns. prot. n. 8467 del 29/05/2020 e ns. prot. n. 11184 del 07/07/2020, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4) Di dare atto che la modifica di cui al precedente punto 3) consiste nell'aggiunta di nuovi codici EER all'elenco dei rifiuti stoccabili in impianto e nella ridefinizione delle quantità

massime stoccabili dei diversi codici EER autorizzati, mantenendo il valore totale costante.

- 5) Di dare atto che la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, rilasciata in capo alla Società FILMS S.p.A. con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale del V Settore provinciale n. 218/2013 e s.m.i., permane invariata e pertanto valida sino al giorno 16/01/2023.
- 6) Di richiamare integralmente, per quanto non in contrasto e fatto salvo quanto disposto con la presente Determinazione, tutte le disposizioni e le prescrizioni relative all'impianto in oggetto in capo alla Società FILMS S.p.A. di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 218 del 17/01/2013 e s.m.i..
- 7) Di disporre che la Società FILMS S.p.A. dovrà provvedere, entro il termine vincolante di 30 (trenta) giorni a far data dal provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento, a presentare al Servizio scrivente l'adeguamento delle garanzie finanziarie dell'impianto in relazione alle modifiche dell'autorizzazione di cui ai precedenti punti 3) e 4), in conformità a quanto disposto in merito dalla D.G.R. 19 marzo 2001, n. 44-2493 della Regione Piemonte.
- 8) Di subordinare e vincolare l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio della variante gestionale dell'impianto in oggetto di cui ai precedenti punti 3) e 4) alla comunicazione da parte del Servizio scrivente alla Società FILMS S.p.A., con specifica nota in merito, dell'accettazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 7).
- 9) Di dare atto che qualsiasi ulteriore ed eventuale modifica gestionale o progettuale dell'impianto dovrà essere oggetto di istanza di variante ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano i presupposti di applicazione, fatti salvi i disposti in materia di VIA qualora applicabili.
- 10) Di dare atto che la presente Determinazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni/disposizioni che si rendessero necessarie, anche in considerazione di sopravvenute esigenze normative e/o di pianificazione in merito.
- 11) Di dare atto che la presente Determinazione fa salvo il conseguimento dei provvedimenti autorizzativi/pareri/nulla osta o altri atti di analoga natura da parte degli organi competenti in ordine a vincoli di natura pubblicistica e/o comunque necessari all'esercizio dell'attività in oggetto che esulano dalla stessa presente Determinazione, anche derivanti/conseguenti a quanto disposto dalla stessa, la quale è riferita e relativa esclusivamente ai disposti di competenza legati al procedimento in oggetto.
- 12) Di dare atto che è fatta salva l'applicazione da parte dei Soggetti competenti di tutte le disposizioni normative applicabili all'impianto in oggetto in relazione alle relative competenze specifiche.
- 13) Di dare atto che l'inosservanza di quanto disposto e prescritto con la presente Determinazione, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, comporterà l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto di quanto disposto dall'art. 254 del medesimo Decreto.
- 14) Di trasmettere alla Società FILMS S.p.A., con sede legale in Via Megolo, 43 ad Anzola d'Ossola (VB), il provvedimento finale informatico sottoscritto con firma digitale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento, previo assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.
- 15) Di trasmettere il provvedimento finale informatico sottoscritto con firma digitale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento a tutti i Soggetti interessati dal procedimento in oggetto<sup>1)</sup>.
- 16) Di comunicare i dati inerenti l'autorizzazione in oggetto al Catasto rifiuti attraverso i sistemi informatici regionali esistenti, ai sensi dell'art. 208, comma 17-bis e comma 17-ter del D.Lgs.

152/06 e s.m.i..

- 17) Di trasmettere altresì il provvedimento finale informatico sottoscritto con firma digitale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento al Corpo di Polizia Provinciale, per opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**Ing. Claudio Giannoni**

<sup>1)</sup> Comune di Anzola d'Ossola; ASL VCO; A.R.P.A. Piemonte; Regione Piemonte Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale; Settore II della Provincia del VCO - Ufficio Scarichi; Consorzio Rifiuti del VCO.

*Spazio riservato all'ufficio, da compilare in caso di rilascio di copia conforme su supporto cartaceo*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_\_ facciate, compresi gli allegati, è conforme in tutte le sue componenti all'originale documento informatico sottoscritto con firma digitale e custodito agli atti di questo ufficio.

Verbania, \_\_\_\_\_

VISTO IL DIRIGENTE  
**Ing. Antonella Costa**

**Allegato A alla Determinazione conclusiva del procedimento prot. n. 899 del 20/07/2020**

**PRESCRIZIONI**

1. La gestione dell'impianto in oggetto, per quanto non in contrasto con quanto di seguito riportato, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 218 del 17/01/2013 e s.m.i., che si intendono integralmente richiamate, nonché nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e dei contenuti, coerenti con le stesse, di cui alla documentazione tecnica presentata dalla Società FILMS S.p.A. in allegato all'istanza acquisita con ns. prot. n. 8467 del 29/05/2020 e ns. prot. n. 11184 del 07/07/2020 che, in copia vistata digitalmente dal Responsabile del Procedimento, è trasmessa alla Società contestualmente al provvedimento finale conseguente alla Determinazione conclusiva del procedimento e dovrà essere custodita, unitamente allo stesso atto, presso l'impianto in oggetto.
2. La Società FILMS S.p.A. è autorizzata a svolgere presso l'impianto ubicato in Via Megolo, 37 ad Anzola d'Ossola (VB) l'attività di messa in riserva R13 di rifiuti speciali, pericolosi e non, nel rispetto dei codici EER, dei quantitativi massimi, delle modalità di stoccaggio e della potenzialità massima annua indicati nella sottostante *Tabella 1*, nonché nel rispetto delle rispettive aree di stoccaggio definite nell'ambito della planimetria di impianto contenuta nella "*Relazione tecnica*" acquisita con ns. prot. n. 8467 del 29/05/2020.

*Tabella 1*

CODICI EER	ATTIVITA' DI RECUPERO	DESCRIZIONE	MODALITA' DI STOCCAGGIO	QUANTITATIVO MASSIMO DI MESSA IN RISERVA	TRATTAMENTO MASSIMO ANNUO
12.01.14*	R13	Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose	Fusti posizionati su bacino di contenimento	70 tonn	160 tonn
12.01.18*	R13	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli			
12.01.20*	R13	Corpi di utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	Fusti su area pavimentata in cemento		
15.02.02*	R13	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			
16.03.03*	R13	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose			
12.01.03	R13	Limatura, scaglie e polveri di materiali non ferrosi		10 tonn	
12.01.21	R13	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20			
12.01.99¹	R13	Rifiuti non specificati altrimenti (metallo duro)			
12.01.04	R13	Polveri e particolato di metalli non ferrosi			



<sup>1</sup>I rifiuti di cui al codice CER 12.01.99 devono essere costituiti esclusivamente da rifiuti speciali non pericolosi di metallo duro, aventi caratteristiche chimico-fisiche del tutto analoghe a quelle dei codici EER 12.01.03 e 12.01.21.

Possono essere tuttavia utilizzate delle modalità di stoccaggio dei rifiuti analoghe a quelle indicate purché siano rispettati i disposti di cui alla D.C.I. del 27/07/1984 ed i quantitativi di stoccaggio indicati nella *Tabella 1*, nonché i criteri gestionali disposti dall'atto autorizzativo e dalle specifiche normative di settore.

La capacità massima complessiva di stoccaggio rifiuti R13 è pari a 80 tonn così suddivise:

- 70 tonn di rifiuti speciali pericolosi;
- 10 tonn di rifiuti speciali non pericolosi.

**3. Messa in Riserva Rifiuti (R13)**

- a. I contenitori di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere individuati da specifica cartellonistica riportante il codice EER del rifiuto in stoccaggio.
  - b. Lo stoccaggio dei rifiuti non dovrà essere in nessun caso effettuato in aree esterne al capannone in oggetto.
  - c. È fatto divieto di miscelare tra loro i diversi codici EER di cui alla *Tabella 1*.
  - d. I diversi rifiuti (codici EER) devono essere stoccati in modo che gli stessi siano fisicamente e facilmente distinguibili.
  - e. I rifiuti stoccati in messa in riserva R13 devono essere destinati ad impianti che ne attuino l'effettivo recupero degli stessi; eventuali conferimenti ad impianti di sola ulteriore messa in riserva R13 è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica degli stessi.
  - f. Deve essere garantito il confinamento dei rifiuti all'interno delle rispettive aree definite dalla planimetria di impianto datata 27/05/2020, acquisita con ns. prot. n. 8467 del 29/05/2020, evitando in modo assoluto le dispersioni degli stessi.
  - g. È consentito lo spostamento occasionale e temporaneo degli stoccaggi dei rifiuti, nell'ambito delle pertinenze dell'impianto individuate allo scopo, limitato ad eventuali particolari e giustificate esigenze operative/gestionali dell'impianto; tale eventualità deve essere limitata al più breve tempo possibile e garantire comunque il rispetto dei criteri gestionali disposti dagli atti autorizzativi dell'impianto e dalle specifiche normative di settore.
  - h. Deve essere sempre garantito lo stoccaggio dei rifiuti liquidi/fangosi nel rispetto delle disposizioni in merito dettate dalla D.C.I. del 27/07/1984.
  - i. La messa in riserva R13 dei rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno a far data dalla presa in carico degli stessi.
4. Deve essere accertata a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto la compatibilità chimico/fisica dei rifiuti conferiti presso l'impianto in oggetto, indicati nella precedente Tabella 1, attraverso ispezioni visive e/o attraverso l'acquisizione di idonei certificati analitici prodotti dal produttore degli stessi rifiuti.
  5. In caso di variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto deve esserne data tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, all'A.R.P.A. Piemonte ed al Comune di Anzola d'Ossola. Tale figura professionale, responsabilmente e discrezionalmente individuata dalla Società FILMS S.p.A., deve essere in possesso di caratteristiche professionali e di esperienza idonee a garantire la completa, corretta ed efficiente gestione dell'impianto in tutte le sue parti e funzioni.
  6. Deve essere apposta adeguata cartellonistica in posizione ben visibile all'ingresso dell'impianto in oggetto, nella quale sia riportata la denominazione del Soggetto titolare dell'autorizzazione, l'indicazione del tipo di attività svolta, gli estremi del relativo atto autorizzativo ed i nominativi con recapito telefonico del Responsabile Tecnico e del Titolare dell'impianto stesso.
  7. Deve essere garantito il divieto d'accesso all'area interessata dall'attività in oggetto da parte di persone non autorizzate.



8. Nell'eventualità si verificassero incidenti all'impianto, tali da recare danni all'ambiente e/o alla salute, è fatto obbligo alla Società FILMS S.p.A. di darne tempestiva comunicazione alle Autorità competenti in ottemperanza alle disposizioni legislative applicabili in materia e di adottare immediate azioni volte alla limitazione ed alla circoscrizione del danno stesso.
9. La gestione dell'impianto in oggetto e la manipolazione dei rifiuti di cui al precedente punto 2. dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
10. Devono essere adottati efficaci ed idonei provvedimenti, in caso di necessità, al fine di evitare il diffondersi di eventuali polverosità o di emissioni odorigene o di colaticci indotti dall'attività di recupero di rifiuti di cui in oggetto.
11. Deve essere costantemente garantito il completo contenimento dei rifiuti di cui al precedente punto 2. all'interno dell'impianto, evitando qualsiasi dispersione dei medesimi o di eventuali rifiuti o effluenti generati/correlati all'attività all'esterno della struttura.
12. Devono essere sempre garantite le condizioni di sicurezza dell'impianto.
13. Tutto il personale operante nell'impianto deve essere idoneamente formato al servizio svolto.
14. Deve essere data tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, ad A.R.P.A. Piemonte ed al Comune di Anzola d'Ossola in merito ad eventuali temporanee chiusure dell'impianto che esulano dalla normale gestione dovute a cause eccezionali e straordinarie.
15. E' obbligo da parte della Società FILMS S.p.A. il rispetto dei limiti massimi di emissione sonora previsti per il sito in questione.

16. Manutenzione impianto

Deve essere garantita nel tempo, da parte della Società FILMS S.p.A., l'adeguata funzionalità ed efficienza dell'impianto in oggetto in tutte le sue parti, strutture e componenti, garantendo altresì il corretto esercizio dell'impianto nelle finalità dello stesso e preservando costantemente la tutela della salute e dell'ambiente in relazione all'attività di recupero rifiuti svolta. In particolare dovrà essere garantito il mantenimento in buono stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione della medesima (la quale non dovrà in nessun caso presentare compromissioni o soluzioni di continuità nell'intera sua stesura) e del pozzetto cieco del capannone in oggetto, nonché dei dossi e delle murature costituenti barriera allo spandimento verso l'esterno dell'impianto di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti.

17. Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche

- a. Il rispetto dei contenuti del Piano di prevenzione e di gestione presentato dalla Società in oggetto e delle prescrizioni dettate in merito dovrà essere garantito a far data dall'inizio dell'attività di recupero in oggetto.
- b. Non dovranno avvenire operazioni di lavaggio mezzi che possano originare sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti o scarichi di acque reflue industriali.
- c. Dovranno essere sempre presenti presso l'insediamento produttivo materiali contenitivi ed assorbenti utilizzabili come primo intervento in caso di spandimenti accidentali.
- d. Dovrà essere scrupolosamente rispettato quanto riportato nel "Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione" – datato aprile 2012, nelle specifiche parti denominate: modalità di pulizia delle superfici scolanti, prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e versamenti accidentali.
- e. Eventuali prodotti pericolosi (quali ad esempio oli minerali o idrocarburi) dovranno essere gestiti in modo tale da non provocare un inquinamento del suolo o delle acque superficiali.
- f. Eventuali rifiuti derivanti dalle operazioni di prevenzione di fenomeni di inquinamento delle acque meteoriche dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

g. Il personale addetto dovrà essere adeguatamente formato ed informato in merito alle operazioni di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

h. L'autorità competente dovrà tempestivamente essere informata in merito a qualsiasi evento rilevante (trasferimento dell'attività in altro luogo, diversa destinazione d'uso dell'insediamento, ampliamenti o ristrutturazioni da cui derivi una immissione avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle preesistenti, etc.) che renda necessario un aggiornamento delle previsioni del Piano di prevenzione e gestione.

i. L'inosservanza delle previsioni del Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne e delle prescrizioni dettate in merito dal presente atto è punita con la sanzione di cui all'art. 137 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in ottemperanza a quanto indicato all'art. 9 comma 2 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i..

**18. Chiusura dell'impianto**

a. In ordine all'eventuale cessazione dell'attività la Ditta dovrà darne specifica comunicazione in merito al Servizio Rifiuti e Bonifiche provinciale, ad A.R.P.A. Piemonte ed al Comune di Anzola d'Ossola, in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.

b. La comunicazione di cessazione dell'attività, di cui al precedente punto 17.a, dovrà essere corredata da un Piano di Chiusura riportante attività e tempi di attuazione del ripristino ambientale e dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, predisposto in relazione alla destinazione d'uso dell'area, che potrà eventualmente essere oggetto di integrazioni in esito al relativo giudizio espresso dal Servizio scrivente, sentiti in merito A.R.P.A. Piemonte ed il Comune di Anzola d'Ossola.

c. Le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura di cui al precedente punto 17.b. In ogni caso non è ammissibile la presenza dei rifiuti oggetto di trattamento dell'impianto oltre il termine di validità dell'autorizzazione in oggetto.

d. A conclusione dei lavori relativi alla cessazione dell'attività dovrà esserne data comunicazione al Servizio scrivente, ad A.R.P.A. Piemonte ed al Comune di Anzola d'Ossola, corredata da una relazione attestante i lavori svolti e da documentazione fotografica panoramica e di dettaglio, nonché da eventuali elaborati tecnici utili a documentare gli stessi lavori; la Società dovrà attuare eventuali ulteriori attività ad integrazione dei lavori di ripristino svolti che le Autorità competenti di cui sopra giudicheranno, nel caso, necessarie a completamento dei lavori stessi.